

Allegato 2

Spett.le
SCHARLAB ITALIA srl
Via Massimo D'Azeglio 20
LODI
P.I. 09802470154
PEC: bibby-scharlau@legalmail.it

OGGETTO: Fornitura biennale di materiali e reagenti per analisi chimiche e microbiologiche – Laboratorio Agrochimico Regionale AMAP – periodo dal 15.03.2023 al 15.03.2025- Ditta Scharlab Italia srl – Importo massimo stimato di Euro 39.900,00 oltre all'IVA dovuta per legge.

CIG: ZFA39F440A

CPV 33696500-0 - Reattivi per laboratorio;

Premesso che:

Con decreto del Direttore n.....del è stato autorizzato l'affidamento diretto a codesta Società - ai sensi dell'art. 3, comma 4, Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonché ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 - di una fornitura biennale di materiali e reagenti per analisi chimiche e microbiologiche – periodo dal 15.03.2023 al 15.03.2025 per un importo complessivo massimo stimato di Euro 39.900,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 0,00 per gli oneri “interferenziali” della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Agenzia concede alla ditta SCHARLAB ITALIA srl che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento della fornitura biennale di seguito dettagliata, di materiali e reagenti per analisi chimiche e microbiologiche – periodo dal 15.03.2023 al 15.03.2025 da consegnare presso il laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi (AN), Via Roncaglia n. 20.

In particolare, la fornitura consiste nel materiale di seguito elencato e al quale sono stati applicati i seguenti prezzi unitari:

- **MICROBIOLOGIA**

*

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA'	COSTO UNITARIO €
064-PF6021	Coliformes Agar (ISO) Cromogenico Microinstant® Terrenocromogenico Microinstant® per industrie alimentari: Rilevazione microrganismi in 24h, riduzione del numero delle prove confermate, disponibilità in formato disidratato o piastre preparate	30 x55mm Ø	1	23.64
064-BA1028	Baird Parker RPF Base Agar	10 x 90mL	1	35.67
064-PF0004	Terreni di cultura per analisi delle acque - Slanetz Bartley Agar Base	30 x55mm Ø	1	20.00
064-TA0221	Tryptone Soia Agar (TSA) (Eur. Pharm.)	20 x 15mL	1	28.12
064-TA0013	Tryptone Estratto di Lievito Agar (TYEA)	20 x 15 ml	1	26.63
064-TA0100	Acqua Peptonata Tamponata (ISO)	20 x 9mL	1	16.17
064-PF0008	Terreni di cultura per analisi delle acque - Bilis Esculina Azida Agar	30 x55mm Ø	1	30.50
064-PA0032	Bacillus cereus Agar (MYPA)	20 x90mm Ø	1	8.71
064-PF0018	Terreni di cultura per analisi delle acque - Tryptosa Sulfito Cicloserina Agar (TSC)	30 x55mm Ø	1	17.29
230-010300	API Listeria confezione da 10 pz	x 10 u.	1	143.30
PPD-90143E	Piastre di petri sterili Ø 90mm, tripla ventilazione.	x 480 u.	1	64.08
630-55143E	Petri dish. GOSSELIN™. Sterile, 6 vents. Ø (mm): 55. altezza (mm): 14,2. Amount/Bag: Bags 15	x 1620 u.	1	173.73
00B01422W A	Spugna idratata speci-spugna per campionamenti di superficie. Whirl-PAK®. Tipo: senza guanto. Cap. (ml): 532. Dim. (mm): 115x230. Calibro (µm): 63	x 100u.	1	278.48
16401-47-06-ACK	Biosart 100 Monitor; 100 ml; CN Membrane; white - black; 0.45µm; individually sterile packaged; 48pcs	x 48 unità	1	328.98
425-001052	NASTRO PER STERILIZZAZIONE AUTOCLAVE	x u.	1	4.98
230-070900	standard McFarland confezione da 6 ampolle	x6 amp.	1	36.23
11406--47---ACR	Membrane filtranti in nitrato di cellulosa, sterili, quadrettate, Ø 47mm porosità 0.45µ - 1000 pz.	x 1000 unit	1	208.32
06-120-050	Reagent for Oxidase test in Swab	50x10mg	1	34.00
RE0007G100	Reattivo di Kovacs, per microbiologia	x 100 ml	1	13.54
RE0100G100	Reattivo di Barritt, per microbiologia	x 100 ml	1	15.77
RE0060G100	Reattivo di O'Meara, per microbiologia	x 100 ml	1	16.49
027900036C	Pipette sierologiche sterili da 10ml in polistirolo cristallo. Solo uso singolo. Hanno una precisione del +/- 2% a fondo scala. Sterilizzate mediante radiazioni. Peel Pack da 1, Scalami 0/9. Capacità 10ml.	x 200 u.	1	43.23
02-335-500	Muller-Kauffmann Tetrathionate B. Base	x 500 g	1	56.00
06-017LYO1	Brilliant Green + Novobiocin Selective Supplement	10v x 3g	1	65.00
064-v11108	Iodo potassio Iduro Soluzione	50 ml	1	22.80

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA'	COSTO UNITARIO €
BAG0400-02	Borsa sterile per omogeneizzazione Ideale per campioni fibrosi.Capacità: 400ml. Modello: Sacchetto frullatore con filtro laterale.Caratteristiche: Per il pipettaggio. Volume utile: 50-300ml. Confezione interna: 20 x 25 sacchetti.	x 500 u.	1	123.44
BAG0400-01	Borsa sterile per omogeneizzazione. Borsa senza filtro per tutte leanalisi microbiologiche. Capacità: 400 ml. Modello: senza filtro. Caratteristiche: trasparente e flessibile. Alta resistenza Volume utile:50-300 ml. Pacchetto interno: 20 x 25 sacchetti.	x 500 u.	1	26.57
902C	Kit completi di tamponi con asta esterna e provette con tappo a vite,confezionati singolarmente, suddivisi in gruppi da 25 pezzi. Tamponicon puntale in Rayon. Volume diluente: 10 ml SRK Rinse Solution	x100u.	1	110.00
68018025	Test per la rilevazione di antibiotici nel latte Delvotest SP Mini-NT.	x25 viales	1	85.42
02-200-500	Tryptic Soy Broth (TSB) (Eur. Pharm.)	x 500 g	1	34.76
064-PA0004	Sangue (Columbia) Agar	20 x90mm Ø	1	11.00
027200393P	Dima di campionamento carne 10 x 10 cm. Sterile R. Flow-pack	x 20 u.	1	40.69
064-BA04-3	Maximum Recovery Diluent (MRD)Risparmia tempo e denaro conl'uso delle nostre flexibags.I nostri brodi flexibags sono ideali perl'uso nell'industria alimentare e farmaceutica.Supporto per ilposizionamento di Flexibags sul Diluflow: 064-SOPBAG.	3 x3L Bags	1	78.00
603-025100	OmogeneizzatoreINTERSCIENCEmod.BagMixer®400SW.NetCapacità : 50-400ml. Sample volume: Up to 40g. Speed: 4-10strokes/second. Door: Glass. Dim. HxWxD (cm): 45x29x37	x u.	1	4742.32
616-0BT236	Fiale autocontenute con spore di Geobacillus stearothermophilusATCC 7953. Sterilizzazione a vapore di liquidi. Formato: Fiale.Concentrazione: 10 ⁶ .	x50u.	1	200.01
324001	Pipetta sierologica da 1 mL, confezionata singolarmente, sterile,500/pk	x 500 u.	1	52.24
326001	Pipetta sierologica da 5 mL, confezionata singolarmente, sterile,200/pk	x 200 u.	1	29.71
PIL0041020	Anse per inoculazione da 10µ in PS sterile.Sotto confezioni da 20unità, riportato numero di lotto e data di scadenza. Inviata completedi certificato di calibrazione e sterilizzazione	x 1000 u.	1	34.00
00ETARB-02	Spatole Drigalski. Descrizione: Forma a "L", PS bianco. Sterile.Presentazione: Sacchetti 5 unità. Marca: Gosselin	x 400 u.	1	27.81
064-PA0031	Tryptone Soia Agar (TSA) (Eur. Pharm.)	20 x90mm Ø	1	11.00
274091136	CRYOINSTANT: fiale con sfere porose, colori assortiti,per laconservazione della coltura microbiologicain polipropilene.Tubi etappi resistono fino a -190 °C.. Scadenza: 48 mesi. Autoclavesterile.	x 100 u.	1	173.41

MARCHE Agricoltura Pesca

Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA'	COSTO UNITARIO €
027-200312	Sacchetto per autoclave 49lt PP , serigrafato con simbolo di pericolo e istruzioni per l'uso in cinque lingue. Sterilizzazione a 121 °C. Non deve essere sigillato ermeticamente. Dim. 600 x 750 mm. Spessore 37 mm. Capacità 49 litri.	x 200 u.	1	75.00
064-PR0020	Agar per conta in piastra (PCA) TLHTHPCAPolisorbateLecithinAgarLe piastre sono disponibili in blister separati in settori al fine di migliorare la loro gestione individuale ed evitando così possibili contaminazioni incrociate. Vita utile del prodotto 6 mesi. Durata minima garantita 2 mesi.	30x Rodac	1	32.01
425-009637	Tip with filter for automatic pipettes. 5-300µl. Vol. (µl): 5-300. Colour: Natural. Type: Eppendorf with filter. Presentation: Sterile rack. Brand: Kartell. Compatibility: Gilson, Eppendorf, Biohit	x 10x96 u.	1	147.76
01-634-500	Ferro Solfito Modificato Agar	x 500 g	1	69.60
S00003-MSC	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™/ WDCM00032. Contiene due tamponi	x 2 u.	1	78.59
P10004-MSC	Escherichia coli ATCC® 8739™/ WDCM 00012. Contains 5 pellets individualized in aluminized envelope and 5 vials of hydrating liquid. (10-100 CFU/0,1ml)	x 5 u.	1	282.68
660-00398P	Listeria monocytogenes ATCC (R) 7644 (TM) (***) KWIK-STIK (TM) 2 Pack(****)	x 2 u.	1	176.88
660-00353L	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™* LYFO DISK. 6 lyophilized pellets	x 6 u.	1	203.08
660-00345K	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 13076™. KWIK-STIK. 6 self-contained units of a single organism	x 6 u.	1	269.23
EP2010-MSC	Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™/ WDCM00031. Contains one vial with 5 pellets (E4 CFU/pellet)	x 5 u.	1	246.02
P10003-MSC	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™/ WDCM00032. Contains 5 pellets individualized in aluminized envelope and 5 vials of hydrating liquid. (10-100 CFU/0,1ml)	x 5 u.	1	262.49
660-00360K	Staphylococcus aureus ATCC (R) 25923 (TM) (***)	x 6 u.	1	230.00
660-0366E3	Enterococcus faecalis ATCC (R) 29212 (TM) (***) Epower (TM) (****)	x 10 u.	1	470.00
064-TA0155	Supplemento liofilizzato per Agar Baird Parker RPF	10 *9ml	1	122
064-TA0113	Tryptone Soia Brodo (TSB)	20*10 ml	1	22.31

• CHIMICA

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA	COSTO UNITARIO €
32208013	1x500 ml Soluzione 3M KCL		1	32.00
195100020	Cuvette in quarzo 10mm con coperchio. 2 unità. Quadrato standard "macro".	x u.	1	93.13
1091440110	Pure cellulose filter paper (ashless). WHATMAN™. Filter circles, Grade 40 pure Cellulose, ashless. WHATMAN. Ø (mm): 110.	x 100 u.	1	49.80

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA	COSTO UNITARIO €
	Particle retention in liquid (µm): 8			
1091440185	Papel filtro de 185 mm øn° 40 WHATMAN	x 100 u.	1	96.00
1091442185	Papel filtro de 185 mm øn°42 WHATMAN	x 100 u.	1	92.00
000P1000-1	Puntali universali per pipette automatiche azzurri 100-1000µl in polipropilene di alta qualità compatibile con la maggior parte delle marche di pipette. _x000D_	x 1000 u.	1	8.40
000P5000-1	Puntali per pipette automatiche universali. SCHARLAU. Da 1000-5000µl. Colore: Neutro. Presentazione: Sacchetto	x 250 u.	1	14.00
000P5202-1	Puntali universali per pipette automatiche, azzurri, 5-200 µl, in PP dialta qualità, compatibile con la maggior parte delle marche di pipette.	x 1000 u.	1	5.40
000P5300-1	Puntali per pipette automatiche universali. SCHARLAU. Da 5-300µl. Colore: Neutro. Presentazione: Sacchetto	x 1000 u.	1	9.34
022-759105	Cuvette macrodi 4.5ml. PMMA Brand	x 100 u.	1	18.15
073-001734	Pipette Pasteur in vetro lunghezza 150mm	x 250 u.	1	13.00
073-001735	Pipette Pasteur in vetro lunghezza 230mm	x 250 u.	1	11.40
11493-0050	3,4-Dihydroxycinnamic acid 99+%, predominantly trans isomer	x 5 g	1	35.94
12561-2500	Methanesulfonic acid 99%, extra pure	x 250 ml	1	101.31
AC07441000	Acido cloridrico, soluzione 1 mol/l (1 N) Valutata potenziometricamente con un fattore garantito di 1,000 Tracciabile secondo i riferimenti primari NIST Bottiglia idonea ai supporti de titolatori	x 1 l	1	10.00
AC07800500	Acido cloridrico, 37%, Ultratrace®, per analisi delle tracce (ppb)	x 500 ml	1	87.53
AL07540100	Alluminio, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	93.98
AM02360100	Ammonio, soluzione standard 1000 mg/l NH4+ per IC (NH4Cl in H2O)	x 100 ml	1	60.26
AM03651000	di-Ammonio ossalato monoidrato, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	x 1 kg	1	45.65
AN02171000	Anidride fosforica, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO	x 1 kg	1	81.42
BO00180100	Boro, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	95.56
C1801G-06T	Cartucce Extrabond C18 1g 6ml Scharlau in ogni cartuccia Cartucce Extrabond è impresso il tipo di fase e il numero di lotti per una maggiore tracciabilità. Sono consegnate in sacchetti sottovuoto garantendo la massima conservazione e protezione contro l'umidità. Tale confezionamento agisce come protettore per un possibile rilascio di fase.	x 30 u.	1	110.00
CA00450100	Cadmio, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	80.34
CA01780100	Calcio, soluzione standard 1000 mg/l Ca2+ per IC (CaCl2 in H2O)	x 100 ml	1	71.42
CA01810100	Calcio, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	109.58
CEA2520200	Filtri per siringa CA Ø 25mm porosità 0,22µm Non Sterili. Particolarmente indicati per la filtrazione di campioni biologici.	x 200 u.	1	68.65

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA	COSTO UNITARIO €
CEA2545200	Filtri per siringa CA Ø 25mm porosità 0,45µm cNon Sterili. Particolarmente indicati per la filtrazione di campioni biologici.	x 200 u.	1	92.82
CI01290100	Zinco, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	80.63
CL02290100	Cloruro, soluzione standard 1000 mg/l Cl ⁻ per IC (NaCl in H ₂ O)	x 100 ml	1	60.26
CO00810100	Rame, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	79.31
CR02270100	Cromo, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	80.34
FE04961000	Fenoltaleina, soluzione 1% in etanolo, indicatore	x 1 l	1	26.50
FL01410100	Fluoruro, soluzione standard 1000 mg/l F ⁻ per IC (NaF in H ₂ O)	x 100 ml	1	71.42
FO00360100	Fosforo, soluzione standard 1000 mg/l per ICP (NH ₄ H ₂ PO ₄ in H ₂ SO ₄ 0,05%)	x 100 ml	1	82.05
FO01120100	Fosforo, soluzione standard 1000 mg/l PO ₄ ³⁻ per IC (NH ₄ H ₂ PO ₄ in H ₂ O)	x 100 ml	1	71.52
GST-N0000L	Guanti monouso in nitrile blu-viola, senza polvere, Soft Touch per esame. SCHARLAU. Taglia: L. Lunghezza (mm): 240. Spessore dita/palmo (mm): 0,12/0,09	x 100 u.	1	7.30
GST-N0000M	Guanti monouso in nitrile blu-viola, senza polvere, Soft Touch per esame. SCHARLAU. Taglia: M. Lunghezza (mm): 240. Spessore dita/palmo (mm): 0,12/0,09	x 100 u.	1	7.30
GST-N0000S	Guanti monouso in nitrile blu-viola, senza polvere, Soft Touch per esame. SCHARLAU. Taglia: S. Lunghezza (mm): 240. Spessore dita/palmo (mm): 0,12/0,09	x 100 u.	1	7.30
HI02910100	Ferro, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	93.54
MA00130100	Magnesio, soluzione standard 1000 mg/l Mg ²⁺ per IC (MgCl ₂ in H ₂ O)	x 100 ml	1	60.30
MA00160100	Magnesio, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	93.54
MA01160100	Manganese, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	96.18
ME01160100	Mercurio, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	82.05
NI01230100	Nitrito, soluzione standard 1000 mg/l NO ₂ ⁻ per IC (NaNO ₂ in H ₂ O)	x 100 ml	1	71.42
NI01260100	Nichel, soluzione standard 1000 mg/l Ni per ICP (Ni in HNO ₃ 2%)	x 100 ml	1	92.66
NI01920100	Nitrato, soluzione standard 1000 mg/l NO ₃ ⁻ per IC (NH ₄ NO ₃ in H ₂ O)	x 100 ml	1	60.26
PA01010250	Standard di conduttività, 1413 µS/cm (25 °C), KCl 0,01 mol/l	x 250 ml	1	12.50
PL01080100	Piombo, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	113.99
PO01070100	Potassio, soluzione standard 1000 mg/l K ⁺ per IC (KCl in H ₂ O)	x 100 ml	1	71.46
PO01301000	Potassio biftalato, per analisi, ExpertQ®, Reag. Ph Eur	x 1 kg	1	58.15
PO02001000	Potassio cloruro, per analisi, ExpertQ®, Reag. Ph Eur	x 1 kg	1	20.00

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA	COSTO UNITARIO €
PTF2541000	Filtri per siringa PTFE 25mm 0,45µm confezione da 1000 pz	x 1000 u.	1	380.62
RE00180250	Reattivo di fenolo secondo Folin-Ciocalteu	x 250 ml	1	40.01
RM42520060	Carta da filtro in risma (420x520mm - 60g/m2) Protezione disuperfici e prevenzione di spruzzi e sversamenti.	x 500 u.	1	26.40
SO00070100	Sodio, soluzione standard 1000 mg/l Na+ per IC (NaCl in H2O)	x 100 ml	1	71.42
SO00090100	Sodio, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	113.99
SO00250500	Sodio acetato triidrato, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. PhEur	x 500 g	1	33.37
SO01151000	Sodio carbonato anidro, purissimo, Pharmapur®, Ph Eur, BP, NF	x 1 kg	1	18.85
SO01161000	Sodio carbonato anidro, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. PhEur	x 1 kg	1	59.34
SO01311000	Sodio idrogenocarbonato, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	x 1 kg	1	21.23
SO04411000	Sodio idrossido, soluzione 1 mol/l (1 N) Valutata potenziometricamente con un fattore garantito di 1,000 Tracciabile secondo i riferimenti primari NIST Bottiglia idonea ai supporti deititolatori	x 1 l	1	16.50
SO10050250	Soluzione tampone pH = 4,01 (20 °C) (Potassio ftalato acido)	x 250 ml	1	11.37
SO10070250	Soluzione tampone pH = 7,00 (20 °C) (Potassiodiidrogenofosfato/di-Sodio idrogenofosfato)	x 250 ml	1	12.12
SO10220250	Soluzione tampone pH = 2,00 (20 °C) (Acido citrico/Sodioidrossido/Acido cloridrico)	x 250 ml	1	11.37
SU01030100	Solfato, soluzione standard 1000 mg/l SO42- per IC (Na2SO4 in H2O)	x 100 ml	1	60.26
TR02001000	Trietanolamina, EssentQ®	x 1 l	1	27.14
AC03142500	Acetone, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	x 2,5 l	1	38.17
AC03532500	Acido acetico glaciale, per analisi, PD ExpertQ®, ACS, ISO, impaccato in plastica (HDPE)	x 2,5 l	1	34.20
AC07302500	Acido cloridrico, 37%, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, mass.0,0000005% Hg	x 2,5 l	1	47.15
AC07802500	Acido cloridrico, 37%, Ultratrace®, per analisi delle tracce (ppb)	x 2,5 l	1	214.49
AL07180500	Amido, soluzione 1% p/v	x 500 ml	1	13.68
CI00392500	Cicloesano, Multisolvant® HPLC per ACS ISO UV-VIS	x 2,5 l	1	78.08
CL02032500	Cloroformio, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, stabilizzato conalcole etilico	x 2,5 l	1	34.36
ET00042500	Alcole etilico 96% v/v, per analisi, ExpertQ®, ACS, Reag. Ph Eur	x 2,5 l	1	22.80
ACC. ET00042500	Accisa per Etanolo cod. ET00042500	x 2,5 l	1	24.85
ET00792500	Etere dietilico, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, stabilizzato con appross. 7 ppm di 2,6-Di-ter-butil-4-metilfenolo(BHT)	x 2,5 l	1	56.70

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONT.	Q.TA	COSTO UNITARIO €
HE02282500	n-Esano, 96%, per analisi, ExpertQ®, ACS, Reag. Ph Eur	x 2,5 l	1	28.62
ME03022500	Alcole metilico, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	x 2,5 l	1	15.09
101719	Supelco Bario cloruro biidrato kg 1 ACS ISO	x.u.	1	115.00
PO01110100	Potassio, soluzione standard 1000 mg/l per ICP	x 100 ml	1	93.54
17761 K	Filtri per siringa cellulosa rigenerata - Non Sterili - porosità (µm) 0.20 Ø(mm) 15 Conf.(unità) 50	x 50unità	1	50.07
NY47045100	Membrane per filtrare fase mobile in NYLON. Ø(mm): 47.porosità(µm):0,45.NonsterileQuadrettata:No.Color e:Bianca	x 100 u.	1	60.00
51100073	pH 9,21 ± 0.02/25°C, Blu, 1x250ml		1	25.26
AC03312500	Acetonitrile, per HPLC Supragradient	x 2,5 l	1	52.62
ME03062500	Alcole metilico, per HPLC Supragradient	x 2,5 l	1	22.00
425-001961	UV 4-CLEAR FACES Cuvette macroPMMA (10	x 100 u.	1	11.50
425-000984	NEUTRAL puntali - tip 1000:5000 µl (250 pcs)	x 250 u.	1	28.50
AC03332500	Acetonitrile, Multisolvant®, per HPLC, ACS, ISO, UV-VIS	x 2,5 l	1	58.00
AM02512500	Ammoniaca, soluzione 30% p/p, EssentQ®	x 2,5 l	1	26.25
PO04100500	Potassio ioduro, per analisi, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	x 500 g	1	142.31
PO02841000	Potassio idrossido, soluzione in alcole etilico 0,1 mol/l	x 1 l	1	40.91
SO07311000	Sodio tiosolfato, soluzione 0,1 mol/l (0,1 N)Valutatapotenziometricamenteconunfattoregarantitodi1,000Tracciabile	x 1 l	1	11.30

*nel corso del biennio, i materiali e/o reattivi di laboratorio indicati in tabella, potranno subire variazioni in caso di sopravvenute analisi di laboratorio non preventivate.

La ditta SCHARLAB ITALIA srl si impegna ad effettuare la fornitura di che trattasi suddividendola in circa n.8 consegne complessive, tendenzialmente ad intervalli trimestrali, calcolate sulla base delle effettive necessità del laboratorio, che quindi possono subire variazioni.

Il laboratorio di volta in volta provvederà a richiedere alla SCHARLAB ITALIA srl a mezzo e-mail istituzionale gli articoli desiderati e le relative quantità.

Sharlab a seguito della richiesta comunicherà al laboratorio i lotti disponibili, completi di data di scadenza, che saranno confermati dal laboratorio stesso.

I prodotti dovranno pervenire tassativamente entro n.10 gg da formale richiesta, salvo eventuali variazioni preventivamente comunicate e ciascun prodotto/lotto consegnato dovrà essere accompagnato da scheda di sicurezza in lingua italiana e certificato di qualità specifico o da indicazioni per reperire gli stessi on line.

La SCHARLAB ITALIA srl si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Fa parte integrante del presente contratto il "Patto di integrità", ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale massimo stimato globale, omnicomprensivo, riferito all'intero periodo contrattuale, è pari a complessivi Euro 39.900,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Sono compresi nell'importo i costi di consegna, di seguito dettagliati:

-per ordini superiori a 250,00€ (IVA esclusa) F.co destino al piano stradale;

-per ordini di microbiologia pronta (piastre, provette e flaconi) superiori a 250,00 € addebito di 15,00.€

consegna al piano stradale;

-per ordini inferiori a 250,00 € (IVA esclusa) Franco destino con addebito di 30,00.€. Consegna al piano stradale.

La fornitura oggetto del presente contratto sarà contabilizzata e fatturata sulla base degli importi unitari sopraindicati.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla ditta dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

La ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Varianti

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, SCHARLAB ITALIA srl è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite SCHARLAB ITALIA srl, ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.

Il contratto è stipulato a misura.

Articolo 3 - Durata della fornitura

La fornitura dei materiali sopra descritti avrà durata di n.2 anni, dal 15.03.2023 al 15.03.2025.

Articolo 4 - Domicilio

SCHARLAB ITALIA srl ha eletto domicilio nel Comune di Lodi, Via Massimo D'Azeglio 20.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata da SCHARLAB ITALIA srl all'AMAP la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico della Ditta intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La Ditta si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Ditta si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico di intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento della prestazione

La Ditta si impegna ad effettuare la fornitura nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito del verbale di verifica della regolare esecuzione della fornitura da parte delle responsabili dei settori analitici coinvolti e corrispondente fatturazione elettronica emessa dalla Ditta, che sarà autorizzata alla conclusione di ciascun trasporto dei materiali presso il luogo di destinazione, applicando i prezzi unitari offerti, di cui all'art. 1 del presente contratto.

I dati relativi all'Agenzia per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **ZFA39F440A**;
- Le coordinate bancarie.
- L'Agenzia è soggetta a split payment.

L'importo della fattura sarà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità riguardante la ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico di subappaltare totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Agenzia si riserva di applicare una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino all'importo massimo del 10% di detto ammontare, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, D. Lgs. N. 50/2016. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna alla Ditta ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal Responsabile Unico della Procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della ditta, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto dagli art. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016, nonché da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la Ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la Ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Agenzia, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Agenzia, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla Ditta avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AMAP - via dell'Industria, 1- 60027 Osimo (AN), il DPO è l'avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it o PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'AMAP ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Carmen di Giacomo - P.O. Coordinamento delle attività di analisi di laboratorio. Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Direttore dell'Agenzia – tramite piattaforma Net4market debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta che, con la firma, digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
SCHARLAB ITALIA srl

PATTO DI INTEGRITA'

(approvato con Decreto del Direttore n. 124 del 03.06.2020)

Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

OGGETTO: Fornitura biennale di materiali e reagenti per analisi chimiche e microbiologiche – Laboratorio Agrochimico Regionale AMAP – periodo dal 15.03.2023 al 15.03.2025- Ditta Scharlab Italia srl – Importo massimo stimato di Euro 39.900,00 oltre all'IVA dovuta per legge.

CIG: ZFA39F440A

CPV 33696500-0 - Reattivi per laboratorio;

PREMESSE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 12 del 29.01.2014 con il quale è stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'Agenzia”;
- il decreto del Direttore n. 240 del 28.12.2018 che approva, oltre al Modello Organizzativo e Gestionale (MOG), i relativi allegati: il “Codice etico” e il “Codice disciplinare”;
- la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – n. 72 dell'11.09.2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) relativo al 2013;
- la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 avente ad oggetto “Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2015” e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
 1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle condizioni contenute nei patti di integrità;
 2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
 3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di

incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;

- la Determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016);
- la Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"
- la Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- la Delibera ANAC n. 1064 avente ad oggetto "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", che richiama, in particolare, i seguenti punti:
 - **il punto 1.9 del PNA 2019 "I Patti d'integrità"** che dispone che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto."*;
 - **il punto 1.3 del PNA 2019 avente ad oggetto "I doveri di comportamento"** in cui si ribadisce il ruolo importante rivestito dai codici di comportamento come già delineato nella strategia della Legge 190/2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. Il PNA 2019 sottolinea come *"il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalla amministrazioni e gli obblighi di condotta devono essere estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché per i titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Quest'ultima deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l'obbligo di osservare il codice di comportamento, sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazioni e degli obblighi derivanti dal codice"*.
 - **il punto 1.8 del PNA 2019 recante "Divieti post-employment (pantouflage)"** che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*
 - *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;*
 - *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente"*;
- **le linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019** sui conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici in cui è stato suggerito l'inserimento nei protocolli di integrità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti

e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;

VISTO il Decreto del Direttore n. 116 del 29.04.2022 con il quale è stato approvato il “Piano triennale 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia (PTPCT)”;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in forza del quale:

“1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013 n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici”.

VISTO l’articolo 80, comma 5, lettera m, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in forza del quale *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”;*

VISTO l’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in forza del quale *“..... i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;*

VISTO l’articolo 2 della legge 10.10.1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale *“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli*

sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”.

PRESO E DATO ATTO CHE:

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
 - a) Amministrazione - Stazione appaltante: Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” P.I. 01491360424 - Via dell'Industria n. 1, 60027 Osimo (AN) - Tel. 071-8081 – Fax 071-85979 - Pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it, di seguito “AMAP”;
 - b) Operatore economico: SCHARLAB ITALIA srl - P.I. 09802470154- Indirizzo Via Massimo D'Azeglio, 20 - Lodi- Tel.: +39 02 9823 0679 - Pec : bibby-scharlau@legalmail.it;
2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innanzi citate;
3. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio (Art. 83, comma 9, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50).

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

L'operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l'esclusione dalla procedura, il diniego dell'aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto.

Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'operatore economico si impegna, infine, a segnalare all'AMAP qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto

interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'operatore economico nei confronti dell'AMAP relativamente alla fase di esecuzione del contratto. L'AMAP accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni.

3. L'AMAP si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti ed i Dirigenti dell'AMAP comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

In particolare, l'AMAP si impegna ad acquisire idonea dichiarazione resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

4. L'AMAP si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016, a prevedere misure adeguate a prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. L'AMAP si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
6. L'AMAP si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), del "Codice etico", del "Codice disciplinare" e dell'articolo 2, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 12 del 29.01.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, l'AMAP ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'Agenzia, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 12 del 29.01.2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web **www.amap.marche.it**. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta dell'AMAP. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed al Codice di

comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non subappalterrà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tal fine, l'AMAP e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica, ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori di mercato di riferimento. La valutazione dell'AMAP relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta dell'AMAP. Ai fini del presente atto, l'AMAP ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che l'AMAP sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
 - a. intrecci personali tra gli assetti societari;
 - b. valore delle offerte in generale;
 - c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
 - d. provenienza territoriale delle offerte;
 - e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;

- f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'AMAP, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente alle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

1. L'AMAP si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'AMAP, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. L'AMAP, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. L'AMAP si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con l'AMAP;
 - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli;
 - c. esclusione dalle procedure indette dall'AMAP per un periodo di 3 anni;
 - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni;
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatti valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto

aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.

2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio. Gli atti negoziali stipulati dall'operatore economico in violazione del presente atto, non avranno comunque rilevanza nei confronti dell'AMAP.

AMAP
Dott. Andrea Bordoni

SCHARLAB ITALIA SRL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa